



Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'art. 5 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268 il quale prevede che:

- comma. 1: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.”*

- comma 2: *“Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2003, n. 69, adottato ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 12, convertito con legge 22 novembre 2002, n. 268, concernente la determinazione dei compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;*

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede che:

- comma 550: *“Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.”*

- comma 551: *“Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del*





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;*
- b) l'articolo 32, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;*
- c) l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;*

VISTO il comma 570 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale prevede che *“I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;*

RITENUTO di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, panel o gruppi di lavoro nonché ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca, ai sensi del comma 570 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RILEVATO altresì che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 11 febbraio 2022, n. 229, in relazione agli interventi attivati dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sul PNRR, ha proceduto alla rideterminazione dei compensi degli esperti tecnico-scientifici cui affidare la selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca presentati in risposta a bandi/avvisi emanati dal MUR in attuazione degli interventi PNRR di titolarità, in analogia a quanto praticato dalla Commissione Europea, considerando la specificità dell'incarico conferito e la complessità della valutazione;

RILEVATA la necessità di aggiornare ed adeguare il valore dei compensi previsti nel citato decreto interministeriale 69/2003, ai sensi di quanto previsto dalla medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 570, tenuto conto anche del lasso di tempo intercorso rispetto all'adozione dello stesso e dell'evoluzione intervenuta *medio tempore* nel campo della ricerca e della sperimentazione, procedendo ad una quantificazione congrua ed adeguata alle reali esigenze di qualità e complessità delle valutazioni e all'indicazione di diverse fasce che tengano conto del diverso grado di complessità dell'attività richiesta





Il Ministro dell'università e della ricerca

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

all'esperto, desumibile dall'ammontare del finanziamento della proposta oggetto di valutazione;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rideterminazione dei compensi da corrispondere a esperti incaricati delle procedure di selezione e della valutazione e monitoraggio di programmi e progetti di ricerca, in analogia a quanto praticato dalla Commissione Europea nonché a quanto statuito con il citato decreto ministeriale 11 febbraio 2022, n. 229;

DECRETA

ART. 1

(Esperti tecnico-scientifici)

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e da bandi/avvisi emanati in applicazione delle disposizioni relative agli interventi attivati dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sul PNRR o su fondi complementari ad esso, agli esperti tecnico-scientifici chiamati ad espletare attività di selezione, valutazione e monitoraggio di programmi e progetti di ricerca, anche collegialmente nella forma di commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro (di seguito anche semplicemente GDL), sono attribuiti compensi giornalieri secondo i criteri di cui al presente articolo.
2. L'importo di riferimento per la determinazione del compenso per l'attività di selezione e valutazione "ex ante", in analogia a quanto praticato dalla Commissione Europea, è pari a euro 450 per giornata di lavoro, il cui numero massimo riconosciuto varia in ragione alla complessità del programma o progetto di ricerca.
3. Ai fini della determinazione del compenso complessivo, il numero di giornate di lavoro riconosciute corrisponde alle giornate stimate come necessarie per le attività da svolgere, graduato in relazione alle fasce e ai parametri riportati nelle tabelle che seguono.

FASCIA 1	Progetti/Programma oltre 50 milioni di euro
FASCIA 2	Progetti/Programma oltre 1 milione di euro fino a 50 milioni di euro
FASCIA 3	Progetti/Programma fino a 1 milione di euro

A) VALUTAZIONE "EX-ANTE"

4. Con riferimento all'attività di selezione e valutazione "ex ante" di programmi e progetti di ricerca affidata ad esperti individuali, la determinazione del compenso avviene secondo i parametri riportati nella tabella che segue, elaborata alla luce di quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3.





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

a1) VALUTAZIONE "EX-ANTE" AFFIDATA A ESPERTI INDIVIDUALI

FASCIA	Nr. di giornate di lavoro riconosciute per proposta	Importo massimo giornaliero €	Importo massimo per proposta per singolo valutatore €
	A	B	C= A x B
1	6,5	450,00	€ 2.925,00
2	4,5	450,00	€ 2.025,00
3	2,5	450,00	€ 1.125,00

5. Con riferimento all'attività di selezione e valutazione "ex ante" di programmi e progetti di ricerca affidata ad esperti che operano collegialmente nella forma di commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro, la determinazione del compenso avviene secondo i parametri riportati nella tabella che segue, elaborata alla luce di quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3.

a2) VALUTAZIONE "EX-ANTE" AFFIDATA A COMMISSIONI, COMITATI, PANEL E GRUPPI DI LAVORO

FASCIA	Nr. di giornate di lavoro riconosciute per proposta	Importo massimo giornaliero in euro	Importo massimo per proposta per commissione/comitato/panel/GDL In euro
	A	B	C = A x B x Nr. Componenti
1	7	€ 450,00	7 x 450,00 x Nr. Componenti
2	5	€ 450,00	5 x 450,00 x Nr. Componenti
3	3	€ 450,00	3 x 450,00 x Nr. Componenti

6. In ogni caso, ai singoli valutatori "ex ante" con riferimento al singolo bando e/o avviso, indipendentemente dal numero dei progetti attribuiti, non può essere riconosciuto un compenso superiore a euro 15.000,00 per singolo bando e/o avviso, fatta salva la maggiorazione, di cui al comma 3 dell'art. 3, prevista per il coordinatore.

B) VALUTAZIONE "IN ITINERE" ed "EX POST"

7. Con riferimento all'attività di valutazione e monitoraggio "in itinere" e/o "ex post" di programmi e progetti di ricerca affidata ad esperti che operano individualmente, la determinazione del compenso avviene secondo i parametri riportati nella tabella che segue, ove gli importi unitari di riferimento sono stati determinati su base annua in ragione della natura continuativa dell'attività.





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

b1. VALUTAZIONE “IN ITINERE” ed “EX POST” AFFIDATA A ESPERTI INDIVIDUALI

FASCIA	Importo massimo annuo per proposta per singolo valutatore in euro
1	€ 4.500,00
2	€ 3.375,00
3	€ 1.125,00

8. Con riferimento all'attività di valutazione e monitoraggio “in itinere” e/o “ex post” di programmi e progetti di ricerca affidata ad esperti che operano collegialmente nella forma di commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro, la determinazione del compenso avviene secondo i parametri riportati nella tabella che segue, ove gli importi unitari di riferimento sono stati determinati su base annua in ragione della natura continuativa dell'attività.

b2. VALUTAZIONE “IN ITINERE” ed “EX POST” AFFIDATA A COMMISSIONI, COMITATI, PANEL E GRUPPI DI LAVORO

FASCIA	Importo massimo annuo per proposta per commissione/comitato/panel/GDL in euro (importo singolo valutatore x nr. max componenti)
1	€ 4.500,00 x Nr. Componenti
2	€ 3.375,00 x Nr. Componenti
3	€ 1.125,00 x Nr. Componenti

9. In ogni caso, ai singoli valutatori “in itinere” ed “ex post”, indipendentemente dal numero dei progetti attribuiti, non può essere riconosciuto un compenso superiore a euro 15.000,00 annui per singolo bando e/o avviso, fatta salva la maggiorazione, di cui al comma 3 dell'art. 3, prevista per il coordinatore.

ART. 2

(Esperti amministrativo-contabili)

1. Qualora l'intervento ministeriale preveda la nomina di un esperto amministrativo-contabile o la costituzione di commissione/comitato/panel/GDL per specifiche verifiche amministrativo-contabili “in itinere” o “ex post” di programmi e progetti di ricerca, spetta un compenso, secondo le fasce di cui all'art. 1 comma 3, determinato secondo gli importi riportati nelle tabelle che seguono:

A) VALUTAZIONE “IN ITINERE” ed “EX POST” AFFIDATA A ESPERTI INDIVIDUALI

FASCIA	Importo massimo annuo per proposta in euro
1	€ 4.500,00
2	€ 3.375,00
3	€ 1.125,00





Il Ministro dell'università e della ricerca

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

B) VALUTAZIONE “IN ITINERE” ed “EX POST” AFFIDATA A COMMISSIONI, COMITATI, PANEL E GRUPPI DI LAVORO

FASCIA	Importo massimo annuo per proposta per commissione/comitato/panel/GDL in euro
1	€ 4.500,00 x Nr. Componenti
2	€ 3.375,00 x Nr. Componenti
3	€ 1.125,00 x Nr. Componenti

2. In ogni caso, ai singoli valutatori “*in itinere*” ed “*ex post*”, indipendentemente dal numero dei progetti attribuiti, non può essere riconosciuto un compenso superiore a euro 10.000,00 annui per singolo bando e/o avviso, fatta salva la maggiorazione, di cui al comma 3 dell’art. 3, prevista per il coordinatore.

ART. 3
(Specifiche disposizioni)

1. Le nomine delle commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro ed esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili, di cui al presente decreto, sono predisposte con decreto del direttore generale.
2. I decreti di nomina delle commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro ed esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili possono disporre specifiche attribuzioni e funzioni per l’espletamento efficace, efficiente ed economico delle attività di monitoraggio e valutazione per le diverse fasi, nonché durata, decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nell’ambito delle commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro è individuato un coordinatore, al quale spetta una maggiorazione del compenso nella misura massima del 20 per cento.
4. Per tutti gli incarichi di cui al presente decreto non sono previsti gettoni di presenza.
5. Oltre al compenso può essere riconosciuto a ciascun valutatore un rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nel limite massimo di 600 euro per incarico per singolo valutatore, secondo i parametri previsti dal decreto direttoriale n. 427 del 3 agosto 2022, intitolato “*Regolamento concernente le Missioni in Italia e all’estero del personale del Ministero dell’Università e della Ricerca e il rimborso delle relative spese*”, pubblicato nella sezione “Atti e normativa” e accessibile tramite il seguente link <https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-427-del-03-08-2022>. Ai fini dell’applicazione del predetto regolamento, tutti gli esperti nominati ai sensi del presente decreto devono intendersi equiparati ai dirigenti. Per le missioni svolte fuori dal territorio nazionale della propria residenza, i limiti di cui al presente comma possono essere maggiorati del 50 per cento.
6. Il numero massimo dei componenti delle commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro non può essere superiore a 15 (quindici) compreso il coordinatore.
7. In tutte le fattispecie riportate nelle tabelle di cui agli articoli 2 e 3, ove il compenso massimo istito per l’attività individuale e/o collegiale resa dall’esperto sia determinato su base annua in one della natura continuativa dell’attività, nell’ipotesi di interruzione o sospensione, per





Il Ministro dell'università e della ricerca
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

qualsivoglia ragione, dell'attività nel corso dell'anno di riferimento, il compenso andrà riparametrato in ragione dei mesi effettivi di lavoro svolto.

8. I decreti di costituzione delle commissioni, comitati, panel o gruppi di lavoro possono altresì prevedere, in ragione della complessità e specificità delle attività da svolgere, la nomina di supplenti ai quali spetta, esclusivamente nel caso di partecipazione alle sedute, il compenso calcolato in ragione delle giornate di subentro nelle attività nei limiti massimi così come previsti all'interno delle tabelle di cui ai precedenti articoli, riducendo con metodo della compensazione quello dell'incaricato effettivo.
9. Tutti i compensi di cui al presente decreto si intendono al netto delle riduzioni di cui all'articolo 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.
10. Tutti i compensi di cui al presente decreto si intendono al lordo delle ritenute di legge a carico del dipendente e al netto della quota IVA e delle ritenute di legge a carico dello stato, ai sensi della vigente normativa.

ART. 4

(Copertura finanziaria)

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono posti a carico delle risorse complessive destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca, nel limite massimo del 7 per cento, come previsto all'art. 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni di cui al presente decreto possono essere applicate anche ad avvisi/bandi già emanati per i quali non siano stati adottati i decreti di conferimento incarico che hanno determinato i compensi dovuti per le attività di valutazione e monitoraggio. È inoltre fatta salva la possibilità di riparametrare i compensi già determinati all'interno di incarichi conferiti nel corso del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro
dell'università e della ricerca
Sen. Anna Maria Bernini

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
On. Giancarlo Giorgetti

